

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 gennaio 2005

che modifica la decisione 2003/881/CE relativa alle condizioni di polizia e di certificazione sanitaria per le importazioni di api (*Apis mellifera* e *Bombus spp.*) in provenienza da paesi terzi per quanto riguarda gli Stati Uniti d'America

[notificata con il numero C(2004) 5567]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/60/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafi 2, lettera b), l'articolo 3, lettera a), e l'articolo 19, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2003/881/CE della Commissione⁽²⁾ fissa le condizioni di polizia e di certificazione sanitaria per le importazioni di api (*Apis mellifera* e *Bombus spp.*) in provenienza da taluni paesi terzi.

(2) Il piccolo scarabeo dell'alveare (*Aethina tumida*) e l'acaro *Tropilaelaps* (*Tropilaelaps spp.*) sono parassiti esotici che attaccano le api mellifere e che si sono diffusi in numerosi paesi terzi creando gravi danni all'apicoltura. Nell'intento di impedire l'introduzione di tali parassiti nell'Unione europea, la decisione 2003/881/CE ha definito alcune misure cautelative riguardo alle importazioni di api vive.

(3) In considerazione delle caratteristiche di tali malattie e del fatto che esse non sono soggette a notifica obbligatoria all'Ufficio internazionale delle epizootie (UIE), le disposizioni in materia di importazione di api regine vive nell'Unione europea prescrivono che la presenza del piccolo scarabeo dell'alveare e dell'acaro *Tropilaelaps* sia soggetta a denuncia su tutto il territorio del paese terzo esportatore. Le competenti autorità degli Stati Uniti (APHIS — Animal and Plant Health Inspection Service) hanno informato i servizi della Commissione che ciò non vale per tutti gli Stati degli Stati Uniti. Per tale motivo, esse chiedono alla Commissione una deroga che autorizzi l'esportazione di api regine vive dalle Hawaii, Stato geograficamente separato da tutti gli altri Stati degli Stati Uniti e in cui le malattie sono soggette a notifica.

(4) Le competenti autorità degli Stati Uniti hanno trasmesso tutte le necessarie informazioni riguardo alla situazione veterinaria con riferimento alle api nelle Hawaii, precisando che nel territorio di tale Stato non si importano api dal 1985 e che vi vengono eseguite a cadenza regolare indagini per la rilevazione di malattie delle api, incluse quelle provocate dal piccolo scarabeo dell'alveare (*Aethina tumida*) e dall'acaro *Tropilaelaps* (*Tropilaelaps spp.*).

(5) Tenuto conto della particolare situazione geografica delle Hawaii e della situazione sanitaria con riferimento alle malattie delle api in tale Stato, è opportuno predisporre un meccanismo specifico per i territori isolati che consenta appropriate deroghe in virtù del principio della regionalizzazione; una siffatta deroga va concessa alle Hawaii per consentire l'importazione di api regine vive e di regine di bombi vive esclusivamente da tale parte degli Stati Uniti.

⁽¹⁾ GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/68/CE (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 320; versione rettificata nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 128).

⁽²⁾ GU L 328 del 17.12.2003, pag. 26.

(6) L'articolo 1 e gli allegati della decisione 2003/881/CE vanno modificati di conseguenza.

- (7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2003/881/CE è modificata come indicato in appresso.

- 1) L'articolo 1 è sostituito come segue:

«Articolo 1

1. Gli Stati membri *autorizzano le importazioni* di api (*Apis mellifera* e *Bombus spp.*) a norma della direttiva 92/65/CEE a condizione che:

- provengano dai paesi terzi, o da parti di tali paesi, elencati nella parte 1 dell'allegato III,
- siano corredate di un certificato sanitario conforme al modello di cui all'allegato I e forniscano le garanzie ivi specificate,
- vengano spedite in partite di 20 nutrici al massimo per ape regina in una gabbia individuale.

2. Gli Stati membri autorizzano l'importazione delle api (*Apis mellifera* e *Bombus spp.*) di cui al paragrafo 1 da un paese terzo esclusivamente nel caso in cui la peste americana e le malattie causate da parassiti quali il piccolo scarabeo dell'alveare (*Aethina tumida*) e l'acaro *Tropilaelaps* (*Tropilaelaps spp.*) siano soggette a notifica su tutto il territorio di tale paese terzo.

A titolo di deroga, le importazioni di api sono autorizzate da una parte geograficamente ed epidemiologicamente isolata di un paese terzo indicata nella parte 2 dell'Allegato III. Quando si applica tale deroga, le importazioni di api da tutte le altre parti del territorio di tale paese terzo non indicate nella parte 2 dell'allegato III sono automaticamente escluse.

3. Una volta giunte a destinazione, dove gli alveari sono posti sotto controllo ufficiale, le api regine vengono trasferite in altre gabbie prima di essere introdotte nelle colonie locali.

4. Le gabbie, le nutrici e l'altro materiale che ha viaggiato con le api regine dal paese terzo di origine devono essere inviati a un laboratorio dove si procederà agli esami necessari per individuare l'eventuale presenza del piccolo scarabeo dell'alveare, comprese le sue uova e le sue larve, e dell'acaro *Tropilaelaps*. Dopo gli esami di laboratorio, il materiale sarà integralmente distrutto.»

- 2) L'allegato I è sostituito dall'allegato I della presente decisione.
- 3) L'allegato II della presente decisione è inserito quale nuovo allegato III.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 7 febbraio 2005.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 2005.

Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione

ALLEGATO I

«ALLEGATO I

Modello di certificato sanitario per le api regine e le regine di bombi (*Apis mellifera* e *Bombus spp.*), con le loro nutrici, destinate a essere spedite nella Comunità europea

Nota per l'importatore: il presente certificato è ad esclusivo uso veterinario e deve scortare la spedizione fino al posto d'ispezione frontaliero.

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER LE API REGINE E LE REGINE DI BOMBI (<i>Apis mellifera</i> e <i>Bombus spp.</i>), E LE LORO NUTRICI, DESTINATE A ESSERE SPEDITE NELLA COMUNITÀ EUROPEA			
1. Stato membro di origine e autorità competente:		2.1. Certificato sanitario n. <input type="checkbox"/> ORIGINALE ⁽¹⁾	
		2.2. N. del certificato CITES (se del caso):	
A. ORIGINE DELLE API REGINE/DELLE REGINE DI BOMBI (CON NUTRICI) (<i>Apis mellifera/Bombus spp.</i>)			
3. Nome e indirizzo dell'apiario di origine:		4. Nome e indirizzo dello speditore:	
5. Luogo di carico:		6. Mezzo di trasporto ⁽²⁾ :	
B. DESTINAZIONE DELLE API REGINE/DELLE REGINE DI BOMBI (CON NUTRICI) (<i>Apis Mellifera/Bombus spp.</i>)			
7. Stato membro di destinazione:		8. Nome e indirizzo dell'apiario di destinazione:	
9. Nome e indirizzo del destinatario:			
C. SPECIFICAZIONE DELLE API REGINE/DELLE REGINE DI BOMBI (CON NUTRICI) (<i>Apis mellifera/Bombus spp.</i>)			
	10. Numero di api (1 ape regina per gabbia con un massimo di 20 nutrici per ape regina)	11. Specie	12. Identificazione della partita ⁽³⁾
10.1.			
10.2.			
10.3.			
10.4.			
10.5. ⁽⁴⁾			

D. INFORMAZIONI SANITARIE

13. Il sottoscritto certifica che:

13.1. la peste americana e le malattie causate da parassiti quali il piccolo scarabeo dell'alveare (*Aethina tumida*) e l'acaro *Tropilaelaps* (*Tropilaelaps* spp.) sono soggette a notifica in
(nome dell'intero territorio di un paese esportatore elencato nella parte 1 dell'allegato III o della regione di esportazione di un paese terzo indicata nella parte 2 dell'allegato III della decisione 2003/881/CE);

13.2. le api regine/le regine di bombi, con nutrici, di cui sopra:

- a) provengono da un apiario di allevamento sottoposto a sorveglianza e controllo da parte delle competenti autorità;
- b) provengono da una zona che non è soggetta a restrizioni a seguito dell'insorgenza di focolai di peste americana e dove non si sono registrati casi di questa malattia almeno nei 30 giorni precedenti il rilascio del presente certificato; in caso di precedente insorgenza di focolai di peste americana, tutti gli alveari situati in un raggio di 3 km sono stati controllati dalle autorità competenti e tutti gli alveari infetti sono stati bruciati oppure trattati sotto il controllo delle suddette autorità entro 30 giorni dall'ultimo caso constatato;
- c) appartengono ad alveari o provengono da alveari o colonie (nel caso dei bombi) da cui negli ultimi 30 giorni sono stati prelevati campioni di favi che sono stati sottoposti, con esito negativo, a un test per la diagnosi della peste americana secondo le prescrizioni contenute nel manuale delle norme diagnostiche dell'UTE;
- d) provengono da una zona di almeno 100 km di raggio non soggetta a restrizioni a seguito della presenza del piccolo scarabeo dell'alveare (*Aethina tumida*) o del *Tropilaelaps* spp. e indenne da queste infestazioni;
- e) appartengono ad alveari o provengono da alveari o da colonie (nel caso dei bombi) che sono stati ispezionati subito prima della spedizione e non presentano sintomi clinici o segni che possano far sospettare l'esistenza di malattie, comprese le infestazioni che colpiscono le api;
- f) hanno subito un esame approfondito per accertare che le api e gli imballaggi non contengono il piccolo scarabeo dell'alveare (*Aethina tumida*), né le sue uova o le sue larve, e che non presentano altre infestazioni, in particolare da *Tropilaelaps* spp., che colpiscono le api;

13.3. il materiale da imballaggio, le gabbie delle regine, il cibo e i prodotti di accompagnamento sono nuovi e non sono stati a contatto con api malate o favi di covata infetti e sono state prese tutte le precauzioni necessarie per evitare la contaminazione con agenti che causano malattie o infestazioni che colpiscono le api.

E. VALIDITÀ

14. Il presente certificato è valido 10 giorni.

15. Luogo e data:

16. Nome e qualifica della persona sottoscritta (funzionario/veterinario riconosciuto):

17. Firma del funzionario/veterinario riconosciuto e timbro⁽⁵⁾:

⁽¹⁾ L'originale deve essere conservato per almeno 3 anni.

⁽²⁾ Indicare il numero di immatricolazione del veicolo o del contenitore e l'eventuale numero del sigillo.

⁽³⁾ Numero del sigillo della gabbia.

⁽⁴⁾ Se necessario, aggiungere altre righe.

⁽⁵⁾ Il timbro e la firma devono essere apposti in un colore diverso da quello del testo stampato.».

ALLEGATO II«*ALLEGATO III*

- Parte 1: Elenco di paesi terzi autorizzati in linea di principio in quanto ottemperanti alle condizioni veterinarie fondamentali per le esportazioni di api regine nella Comunità europea:
- paesi elencati nella parte 1 dell'allegato II della decisione 79/542/CEE del Consiglio (come modificato da ultimo).
- Parte 2: Regioni di un paese terzo geograficamente e epidemiologicamente isolate per quanto riguarda la peste americana, il piccolo scarabeo dell'alveare e l'acaro *Tropilaelaps* e che soddisfano le disposizioni in merito alla notifica di tali malattie o parassiti, autorizzate a esportare api regine nella Comunità europea:
- Stato delle Hawaii (USA).»
-